



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

Ufficio Ecologia e Ambiente

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI
PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
ALL'INTERNO DELLA SUB AREA VALENZANA AMIANTO**

SUB AREA VALENZANA AMIANTO

*Bassignana, Castelletto, Cuccaro, Fubine, Lu, Montecastello, Pecetto, Pietra
Marazzi, Quargnento, Rivarone, S. Salvatore e Valenza*



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL R.U.P.
Arch. M. Elena BRONCHI

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo TEMPORIN

- Art. 1** Descrizione del servizio e dell'area d'intervento
- Art. 2** Importo dell'appalto
- Art. 3** Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 4** Organizzazione del servizio
- Art. 5** Limiti quantitativi del servizio in appalto
- Art. 6** Quantitativi ipotizzati del servizio
- Art. 7** Individuazione dei Prezzi unitari di Progetto
- Art. 8** Luoghi di esecuzione del Servizio
- Art. 9** Servizio di Raccolta
- Art. 10** Servizio di Trasporto
- Art. 11** Servizio di Smaltimento
- Art. 12** Peso dei rifiuti in amianto
- Art. 13** Oneri di smaltimento eccedenti i 40 mq
- Art. 14** Tracciabilità dei rifiuti
- Art. 15** Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 16** Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- Art. 17** Tutela previdenziale
- Art. 18** Fatturazioni e pagamenti
- Art. 19** Controllo qualitativo e quantitativo del Servizio – Regolare Esecuzione –Contestazioni – Penalità
- Art. 20** Nomina Responsabili del Servizio – Referenti
- Art. 21** Revisione prezzi
- Art. 22** Garanzie
- Art. 23** Recesso e risoluzione del contratto
- Art. 24** Cessione del Contratto, Subappalto, cessione del credito
- Art. 25** Foro competente – Controversie
- Art. 26** Tracciabilità dei flussi finanziari
- ALLEGATI:** n. 1 tabella con indicazione quantità

COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

-----oOo-----

Art. 1 - Descrizione del servizio e dell'area d'intervento

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto all'interno della Sub Area Valenzana Amianto", finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'"art. 5 della L.R. 30/2008, D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 e D.D. n. 547/A1603 del 4 dicembre 2015 – Attribuzione ai Comuni, singoli o associati, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto", come da graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Servizi Ambientali – n. 171 del 26 maggio 2016.

L'area territoriale compresa nella Sub Area Valenzana Amianto interessata dal suddetto Servizio, è pari a Km² 241,01, interessa i 12 Comuni di seguito elencati ed una popolazione equivalente pari a 34.128 abitanti (dato a tutto il 26/02/2016):

N°	COMUNI aderenti alla Sub Area Valenzana Amianto	ESTENSIONE TERRITORIALE kmq	NUMERO ABITANTI ab	DENSITÀ ABITATIVA ab/Kmq
1	BASSIGNANA	28,1	1715	61,03
2	CASTELLETTO MONF.	9,43	1537	162,99
3	CUCCARO MONFERRATO	5,35	354	66,17
4	FUBINE	25,52	1649	64,62
5	LU	21,74	1130	51,98
6	MONTECASTELLO	7,62	321	42,13
7	PECETTO DI VALENZA	11,45	1249	109,08
8	PIETRA MARAZZI	7,83	909	116,09
9	QUARGNENTO	36,2	1392	38,45
10	RIVARONE	6,08	388	63,82
11	SAN SALVATORE MONFERRATO	31,64	4304	136,03
12	VALENZA	50,05	19180	383,22
	TOT	241,01	34.128	



Le tipologie di servizio di cui sopra (raccolta - trasporto – smaltimento) non sono appaltabili singolarmente e perciò ogni concorrente potrà partecipare alla gara presentando l'offerta completa; la partecipazione implica, quindi, l'obbligo di fornire tutti i servizi ricompresi nell'appalto.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo a base di gara è stato determinato sulla base dei dati estrapolati dal Censimento effettuato negli anni 2011-2012 nei Comuni appartenenti alla Sub Area Valenzana Amianto ai sensi dell'allegato 5 della D.G.R. n.30-11520 del 30/06/2009, e delle dichiarazioni d'interesse per l'ammissione al finanziamento regionale, presentate dai privati interessati nel febbraio 2016 nei Comuni appartenenti alla Sub Area (come più dettagliatamente precisato all'art. 6 "*Quantitativi ipotizzati del servizio*" del presente Capitolato Speciale, al quale si rimanda).

L'importo a base d'appalto, non soggetto ad aumento, è pari a **€ 170.000,00= (centosettantamila/00) al netto dell'IVA**; l'importo è quello risultante dalla moltiplicazione tra il prezzo unitario posto a base di gara per ogni singolo punto di prelievo, definito in € 440,00 (vedere successivo art. 7) ed il numero ipotizzato di prelievi (vedere successivo art. 6).

L'importo suddetto si intende comprensivo dell'intero servizio, inclusi oneri di smaltimento per quantitativi fino a mq. 40 (o kg. equivalenti), attrezzature, automezzi e quant'altro indicato nei prezzi di contratto relativi al servizio, il completamento e la garanzia dei singoli servizi in essi descritti.

Il ribasso percentuale unico sull'importo totale a base d'appalto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, sarà applicato anche alla voce "Smaltimento" dell'Elenco Prezzi; l'Appaltatore dovrà pertanto applicare detto prezzo unitario ribassato per lo smaltimento di quantità eccedenti i 40 mq.

Per tutta la durata del contratto non sono ammesse revisioni o variazioni di prezzi.

Art. 3 - Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

L'appalto ha validità a decorrere dalla data di approvazione della proposta di aggiudicazione; l'operatività del Servizio dovrà essere garantita entro la data fissata nel provvedimento di aggiudicazione ed in ogni caso - pena la decadenza dell'affidamento - **entro la data del 30 settembre 2016.**

Il termine ultimo per l'espletamento dell'appalto è stabilito alla data del **30 settembre 2017.**

La durata del Servizio, fatta salva l'inottemperanza da parte dell'Appaltatore alle norme vigenti specifiche di settore che rappresenta di per sé motivo di rescissione dal contratto stipulato, è in funzione delle situazioni specifiche non programmabili a priori che si verranno a generare durante il corso dello stesso, riconducibili alla seguente casistica:

- a) **il contratto si intenderà risolto alla data del 30 settembre 2017 indipendentemente dal raggiungimento della spesa massima contrattuale di € 170.000,00 (centosettantamila/00), dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta, oltre IVA di legge;**
- b) **nel caso in cui l'importo massimo contrattuale di € 170.000,00 (centosettantamila/00), dal quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta, oltre IVA**

di legge, sia raggiunto in una data antecedente il termine ultimo (30 settembre 2017), il contratto sarà parimenti risolto da tale data.

Dopo l'aggiudicazione (art. 32 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016) e nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante potrà avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (art. 32 comma 8 - ultimo capoverso - D.Lgs. n. 50/2016); la consegna del servizio avverrà con la sottoscrizione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP e dell'impresa appaltatrice, del **“Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto”**.

La sottoscrizione del **“Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto”** comporta, da parte dell'Appaltatore:

- la perfetta conoscenza dei luoghi di svolgimento del servizio;
- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per la consegna anticipata del servizio e l'inizio in via d'urgenza dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

È ammessa la sospensione delle prestazioni richieste, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse.

Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell'esecuzione/RUP del contratto e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

Al Comune di Valenza (Committente) è stata attribuita specifica delega da parte delle Amministrazioni Comunali facenti parte della Sub Area Valenzana Amianto (S.A.V.A.) nell'ambito della gestione dei contributi finalizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, assegnati alla medesima dalla Regione Piemonte con D.D. n.171 del 26/05/2016.

La frequenza del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, verrà richiesta all'Appaltatore da parte del Committente, in base al numero di richieste ricevute, all'omogeneità dell'area di intervento e al decoro urbano e del territorio.

Art. 5 – Limiti quantitativi del servizio in appalto

Limiti Quantitativi	SERVIZIO <u>IN APPALTO</u>	QUOTE A CARICO DEI PRIVATI <u>ESCLUSA</u> DAL PRESENTE APPALTO
da 1 a 40 mq o 450 Kg	RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENTO <i>gratuito per i cittadini</i>	/
da 41 mq a 500 mq max	RACCOLTA, TRASPORTO <i>gratuito per i cittadini</i> SMALTIMENTO <i>gratuito fino a 40 mq</i>	SMALTIMENTO eccedente i 40 mq da 41 mq a 500 mq quota a carico dei cittadini
oltre i 500 mq	INTERVENTI ESCLUSI DAL SERVIZIO	

Vengono esclusi dal servizio in appalto:

- gli interventi che contemplano quantitativi di amianto superiori alla soglia di 500 mq;
- gli oneri relativi alle attività di rimozione dei manufatti contenenti amianto, che restano a carico del privato.

Art. 6 – Quantitativi ipotizzati del servizio

I dati utilizzati per predisporre il servizio oggetto di appalto, sono stati estrapolati dal censimento effettuato negli anni 2011-2012 nei Comuni appartenenti alla Sub Area Valenzana Amianto ai sensi dell'allegato 5 della D.G.R. n.30-11520 del 30/06/2009.

La programmazione del servizio in argomento, è stata predisposta considerando, in primo luogo, tutte le notifiche relative ai piccoli quantitativi fino a 40 mq nonché, in ordine cronologico di notifica, una quota di quelle comprese tra 40 mq e 500 mq, fino al raggiungimento dell'importo massimo di progetto pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00), al netto dell'IVA.

In esito alla suddetta valutazione, *indicativamente* è possibile stimare i quantitativi di rifiuti in amianto che il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto all'interno della Sub Area Valenzana Amianto”, dovrà contemplare rispetto ai singoli territori comunali:

/	COMUNI	QUANTITA'			
		U.M.	Classe 1 (da 1 a 40 mq)	Classe 2 (da 41 a 500 mq)	Sommano
1	BASSIGNANA	mq	1.087	1019	2.106
2	CASTELLETTO MONF.	mq	960		960
3	CUCCARO	mq		400	400
4	FUBINE	mq	205	1257	1.462
5	LU	mq		450	450
6	MONTECASTELLO	mq	233	194	427
7	PECETTO DI VALENZA	mq	876		876
8	PIETRA MARAZZI	mq	347	256	603
9	QUARGNENTO	mq	426	855	1.281
10	RIVARONE	mq	164	45	209
11	S. SALVATORE MONFERRATO	mq	653	1175	1.828
12	VALENZA	mq	1.300	4.686	5.986
TOT		mq	6.251	10.337	16.588

Le quantità di rifiuto presunte, corrispondenti a n. 386 punti di prelievo (come da schede allegate), vengono riportate a scopo meramente indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante e pertanto non costituiscono per l'Appaltatore minimo contrattuale garantito.

Il numero dei punti prelievo, dipende infatti dalla effettiva adesione dei privati cittadini alla bonifica di manufatti in amianto nei limiti temporali anzidetti ed è quindi suscettibile di variazioni in difetto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese.

Art. 7 - Individuazione dei Prezzi unitari di Progetto

Poiché il servizio in argomento è riferito a contesti territoriali differenti (di pianura e di collina) compresi nella Sub Area Valenzana Amianto, in cui l'accessibilità ai mezzi operativi è spesso difficoltosa, attraverso un'analisi di mercato e alla considerazione di fattori specifici territoriali penalizzanti quali:

- 1) marcata acclività del terreno (Comuni di Cuccaro, Fubine, Lu, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi e S. Salvatore Monferrato);
- 2) accessibilità difficoltosa ai mezzi operativi in alcuni centri urbani (vicoli molto stretti);
- 3) proprietà private isolate;

sono stati determinati, per lo svolgimento del servizio, i seguenti prezzi:

SERVIZIO	Prezzo
Raccolta (per singolo punto di prelievo *)	€ 120,00
Trasporto (per singolo punto di prelievo *)	€ 210,00
Smaltimento	€/kg 0,17

* per singolo punto di prelievo si intende la singola proprietà presso la quale deve essere effettuata la raccolta dei rifiuti MCA per quantitativi compresi entro i 500 mq. (o Kg. equivalenti)

Il prezzo unitario posto a base di gara è pertanto definito, per ogni singolo punto di prelievo, in € 440,00 (quattrocentoquaranta/00).

Il prezzo unitario posto a base di gara, è comprensivo di tutti gli oneri e spese conseguenti allo svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte, nessuna eccettuata o esclusa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Si ribadisce che il costo di smaltimento delle quantità di rifiuto eccedenti i 40 mq., resta a carico del privato, al quale l'Appaltatore applicherà il prezzo della voce "smaltimento" sopra indicata, al netto del ribasso d'asta.

Art. 8 - Luoghi di esecuzione del Servizio

Al momento della presentazione dell'offerta per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'impresa concorrente dovrà dichiarare di conoscere i luoghi ai quali si riferisce il servizio.

Art. 9 - Servizio di Raccolta

La raccolta verrà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio. Per una razionale organizzazione del Servizio, la raccolta potrà essere programmata per zone territoriali omogenee e in giorni fissi.

I rifiuti in amianto dovranno essere confezionati secondo le disposizioni di Legge a cura del produttore, il quale è tenuto a conservare gli stessi, in modo da evitare qualsiasi dispersione e contaminazione dell'ambiente.

Qualora i rifiuti in MCA presentino delle anomalie nel confezionamento, gli stessi non verranno ritirati dagli operatori affidatari del Servizio in argomento, i quali provvederanno a rilasciare un tagliando informativo all'utente e al Comune capofila, motivando l'esclusione dal Servizio.

L'Appaltatore è tenuto a documentare, in contraddittorio con il produttore dei rifiuti, il motivo di esclusione dal Servizio; le spese di chiamata (equivalenti alla voce "Raccolta" dell'Elenco Prezzi) verranno imputate dal Comune capofila (Stazione Appaltante) al proprietario dei rifiuti in amianto per non aver rispettato le disposizioni di Legge.

I documenti che rappresentano il motivo di esclusione dal Servizio dovranno essere corredati di una esauriente documentazione fotografica, da consegnare al Comune capofila.

Al fine di evitare questa evenienza, il Comune capofila procederà, in accordo con i singoli Comuni, ad una verifica preventiva del corretto confezionamento del materiale da raccogliere.

I rifiuti correttamente confezionati sui bancali, verranno ritirati dall'Appaltatore avvalendosi dei sistemi ritenuti più idonei dallo stesso per le specifiche necessità (transpallet, sponde idrauliche, carrelli, cinghie di sicurezza, ecc.) che permettano di movimentare i bancali con maggior rapidità e sicurezza, al fine di ridurre i tempi di carico/scarico e una maggior cura nella movimentazione dei rifiuti.

Nei luoghi di difficile accessibilità, per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzati mezzi di dimensioni idonee.

Preliminarmente all'esecuzione delle prese (servizio di raccolta) sul territorio della Sub Area Valenzana Amianto, l'Appaltatore è tenuto a verificare, presso i singoli Comandi di Polizia Locale dei diversi Comuni, la necessità di eventuali autorizzazioni.

Art. 10 - Servizio di Trasporto

Il trasporto dei rifiuti contenenti amianto avviati allo smaltimento, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme specifiche di settore con l'impiego di personale adeguatamente formato e l'utilizzo di specifici ed idonei mezzi omologati ed autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, nonché la sicurezza degli operatori.

Il Committente si riserva di far eseguire dai vari Comandi di Polizia Locale, l'effettivo possesso delle relative autorizzazioni.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, devono operare nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione, salvo speciali autorizzazioni concesse da parte delle Amministrazioni Comunali per agevolare lo svolgimento del Servizio (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta vigilata anche in zone soggette a divieto di fermata, ecc.).

E' vietata l'apertura delle confezioni nel corso della fase di raccolta e trasporto rifiuti; il produttore di rifiuti dichiara sotto la propria responsabilità la natura di quanto confezionato.

Art. 11 - Servizio di Smaltimento

Il servizio di smaltimento andrà effettuato, a cura e spese dell'Appaltatore, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 254/2003, nonché applicando la normativa vigente specifica inerente i rifiuti.

I rifiuti MCA raccolti, potranno avere le seguenti destinazioni:

- 1) essere smaltiti direttamente dall'Appaltatore che li ritira, presso una discarica autorizzata (impianto finale);
- 2) essere conferiti in un centro di stoccaggio temporaneo autorizzato appartenente all'Appaltatore o a un soggetto terzo, prima che gli stessi vengano conferiti nelle discariche autorizzate. In tal caso viene richiesto alla ditta aggiudicataria di produrre

copia della convenzione da cui risulti l'impegno dell'impianto finale (discarica autorizzata) di accettare le tipologie di rifiuti oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovrà quindi garantire il percorso dei rifiuti raccolti fino allo smaltimento finale, presentando, prima dell'avvio del servizio, copia della/e Convenzione/i dalla/e quale/i risulti, a seconda delle necessità, l'impegno di un centro di stoccaggio temporaneo e/o di un centro di smaltimento finale (discarica autorizzata) ad accettare le tipologie di rifiuti MCA in virtù dell'art.188, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà indicare la modalità prescelta tra le due suddette opzioni e preliminarmente all'avvio del servizio produrre la documentazione necessaria.

Verificata in ingresso ai suddetti impianti la tipologia del rifiuto conferito, il confezionamento e il relativo peso, tutti i dati verranno registrati sul Formulario dei Rifiuti e su ogni altro documento previsto dalla normativa vigente. Copia del Formulario Rifiuti verrà consegnata sia al produttore del rifiuto che al Comune capofila della S.A.V.A.

L'Appaltatore dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento alla Stazione Appaltante, con l'indicazione del metodo, del luogo e dell'impianto presso cui è avvenuto sia l'eventuale deposito temporaneo che lo smaltimento.

Qualora all'Appaltatore venga meno la disponibilità di conferimento agli impianti deputati al deposito temporaneo e/o smaltimento, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la sede del/dei nuovo/nuovi impianto/impianti: in tal caso la Stazione Appaltante sarà comunque sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta.

L'avanzamento del servizio sarà monitorato, nei suoi aspetti quantitativi ed economici, attraverso l'emissione di Stati di Avanzamento mensili.

Art. 12 - Peso dei rifiuti in amianto

Il peso del materiale prelevato potrà essere controllato, in ogni sede di prelievo, con sistemi di pesatura a bordo del mezzo dell'Appaltatore, detraendo il peso del bancale, in contraddittorio con il produttore dei rifiuti che controfirmerà il formulario (o la scheda di movimentazione SISTRI, se a regime), al fine di quantificare la produzione dei rifiuti e riportare i quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico indicando il peso esatto, ovvero essere autocertificato dal privato produttore del rifiuto.

Il peso dei rifiuti in amianto verrà verificato all'ingresso dell'impianto autorizzato di stoccaggio temporaneo e/o di smaltimento finale. Il peso verrà registrato sul Formulario dei Rifiuti e su ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

Valutato il peso del rifiuto registrato sul relativo Formulario, il Comune capofila **escluderà** dagli oneri spettanti al soggetto Appaltatore quelli relativi agli smaltimenti eccedenti i 40 mq.

Le distinte delle pesate dovranno essere trasmesse al Comune Capofila entro e non oltre 2 giorni dall'avvenuta esecuzione, al fine di mantenere sempre aggiornata la contabilità del Servizio.

Art.13 - Oneri di smaltimento eccedenti i 40 mq

Nei termini stabiliti dal presente Capitolato, l'Appaltatore è legittimato a richiedere al produttore del rifiuto la corresponsione degli oneri di smaltimento, calcolati applicando il prezzo contrattuale di cui all'art. 7, al netto del ribasso, per le quantità eccedenti i 40 mq, esclusi dal presente Appalto.

Art. 14 - Tracciabilità dei rifiuti

Le procedure di registrazione dei rifiuti (registri di carico-scarico e M.U.D.) nonché la compilazione dei formulari, su supporto cartaceo o tramite SISTRI, se attivo, sono espressamente a carico del soggetto Appaltatore, ivi compreso l'emissione del certificato di avvenuto smaltimento mediante la restituzione della quarta copia del formulario, debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti, ovvero delle competenze sostitutive se previste dal SISTRI.

Art. 15 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno provocato a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa sotto qualsiasi forma consentita dalla Legge.

L'Appaltatore dovrà stipulare specifica polizza assicurativa per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, la cui idoneità sarà valutata dalla Stazione Appaltante.

In particolare la polizza dovrà tenere indenne il Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché terzi, per qualsiasi danno il soggetto aggiudicatario possa arrecare nel corso dell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto.

La suddetta polizza dovrà essere emessa a favore della Stazione Appaltante e ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

Art. 16 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

L'Appaltatore, durante lo svolgimento del Servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I.

Art. 17 – Tutela previdenziale

L'Appaltatore dovrà provvedere, per tutto il personale impiegato per l'espletamento del servizio, al regolare versamento degli oneri sociali e previdenziali che le disposizioni di legge, di regolamenti e dei contratti di lavoro pongono a suo carico.

Art. 18 - Fatturazioni e pagamenti

L'Appaltatore è tenuto ad emettere fatture mensili che devono riportare l'indicazione, distinta per ciascuna sede di produzione dei rifiuti, del quantitativo e della tipologia degli stessi, il numero di CIG della procedura ed i propri riferimenti bancari.

E' altresì onere dell'Appaltatore trasmettere insieme ad ogni singola fattura:

- 1) i relativi formulari di identificazione dei rifiuti (quarta copia);
- 2) i certificati di avvenuto smaltimento dei rifiuti fatturati;
- 3) lo Stato di Avanzamento del servizio a cui si riferisce la fattura;

Il pagamento delle prestazioni così fatturate, sarà disposto in rapporto ai servizi regolarmente effettuati con riferimento ai quantitativi effettivamente smaltiti (sottraendo il peso del bancale), a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità della prestazione effettuata dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità in ordine al contratto, i termini di pagamento rimangono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

Il termine di pagamento è inoltre interrotto allorché la Stazione Appaltante comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito; la fattura non sarà pagata nel caso di rilevino irregolarità contributive.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte del Committente, di interrompere le prestazioni previste nel presente Capitolato.

Per individuare la data di ricevimento della fattura elettronica, farà fede la data del protocollo in arrivo.

Art. 19 - Controllo qualitativo e quantitativo del Servizio - Regolare Esecuzione - Contestazioni - Penalità

La Stazione Appaltante potrà effettuare accertamenti e controlli a campione, in qualsiasi momento, sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, il Committente provvederà a trasmettere all'Appaltatore le necessarie segnalazioni, richiamandolo sull'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'Appaltatore, debitamente accertato dai competenti Uffici del Committente, sarà pertanto formalmente contestato dal Committente stesso.

L'Appaltatore potrà comunicare le proprie contro-deduzioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, il Committente potrà dare corso all'applicazione delle penalità di seguito previste.

In relazione a ciò si precisa che l'inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di disservizio.

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, il Committente potrà applicare le seguenti penalità:

- per mancata consegna dell'attestazione di avvenuto smaltimento, nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente e delle informazioni dovute, riportanti l'indicazione del metodo e del luogo in cui è avvenuto il prelievo e/o lo smaltimento;

verrà applicata una penale di € 50,00= per ciascun giorno di ritardo;

- il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela degli operatori dell'Appaltatore, in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio) determinerà l'applicazione di una pena pecuniaria pari allo 0,5% dell'importo massimo contrattuale.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

L'ammontare della penale sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, ove ciò non fosse possibile, sarà trattenuta dal Committente sulla cauzione definitiva. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a ricostruire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo massimo contrattuale, poiché arrivati a questo limite, il Committente potrà procedere senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente alla risoluzione del Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del Servizio mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

Art. 20 - Nomina Responsabili del Servizio – Referenti

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e, in ogni caso, entro la data di consegna del servizio, il nominativo ed i recapiti telefonici di:

- un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- un Responsabile tecnico, al quale il Committente possa fare riferimento per qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del Servizio in questione. Il Responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del Servizio.

Art. 21 - Revisione prezzi

I prezzi unitari risultanti all'atto dell'aggiudicazione si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.

L'Appaltatore non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 22 - Garanzie

L'Appaltatore del servizio dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla redazione del certificato di regolare svolgimento del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione del Servizio al concorrente che segue alla graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 23 - Recesso e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla Stazione Appaltante per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo massimo contrattuale;
- c) qualora l'Appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- d) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dalla Stazione Appaltante (art. 3 del presente Capitolato);
- e) sospensione non autorizzata del servizio esclusi i casi di forza maggiore
- f) subappalto senza preventiva autorizzazione della stazione Appaltante, dei servizi previsti in capitolato;
- g) per qualsivoglia altra motivazione, anche non espressamente indicata nei precedenti punti, purché se ne ravvisi la ragione a norma del Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 24 - Cessione del Contratto, Subappalto, cessione del credito

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto **non può superare la quota del 30%** dell'importo complessivo del contratto; in sede di offerta deve essere esplicitamente indicata la parte di servizi che si intende subappaltare.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà imporre al Subappaltatore l'obbligo di rispettare quanto pattuito e sottoscritto con la Stazione Appaltante. A tal fine il Subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente Capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Art. 25 - Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Alessandria.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.3 comma 7, legge n.136/2010 e s.m.i. *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia”* l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare in capo all'Appaltatore, che nei contratti con eventuali Subappaltatori sia inserita, a pena nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.